



**COMUNE DI ORIOLO ROMANO**  
**PROVINCIA DI VITERBO**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 33

DATA 31-07-2012

**OGGETTO: Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica al Regolamento per l'anno 2012.**

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:20, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri:

<b>LOMBI GRAZIELLA</b>	<b>P</b>	<b>ULANIO TIZIANO</b>	<b>P</b>
<b>GASPERINI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>RALLO EMANUELE</b>	<b>P</b>
<b>VALENTINI PATRIZIA</b>	<b>P</b>	<b>GARGANTI DANIELA</b>	<b>P</b>
<b>BERNI GIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>FARNETTI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>GIUSTINI FRANCESCA</b>	<b>P</b>	<b>CAROPRESO GABRIELE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:  
CARONES ITALO P  
DEANGELIS GALLIANO P  
RELLA RENZA A

Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO  
Assume la Presidenza il Signor LOMBI GRAZIELLA, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 08/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede l'aliquota dell'addizionale comunale all'RPEF nella misura dello 0,4%;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2012-2014, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 7 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
Fino a € 15.000	0,49
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,50
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,60
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79
Oltre € 75.000	0,80

Dato atto che le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 20 Giugno 2012 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 Agosto 2012;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti favorevolmente i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lvo. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Garganti, Farnetti e Caropreso) resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1) Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, l'art. 1 del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 08/02/2007, esecutivo, come di seguito indicato:

#### **Art. 1 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
Fino a € 15.000	0,49
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,50
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,60
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79
Oltre € 75.000	0,80

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti.

2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Quindi,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Garganti, Farnetti e Caropreso) resi per alzata di mano;

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del D.Lvo. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarita' contabile**

Data: 23-07-2012

Il Responsabile del servizio  
**F.to BERNI LUCIA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarita' tecnica**

Data: 23-07-2012

Il Responsabile del servizio  
**F.to BERNI LUCIA**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL COMPONENTE ANZIANO**  
F.to GASPERINI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**  
F.to LOMBI GRAZIELLA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DI FIORDO MAURIZIO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 08-09-2012

Oriolo Romano lì 08-09-2012  
**COMUNALE**

**IL SEGRETARIO**

F.to DI FIORDO MAURIZIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Oriolo Romano, Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI FIORDO MAURIZIO**

**ESECUTIVITA'**

**Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_**

- Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI FIORDO MAURIZIO**